ALLEGATO A bis

LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2023, N. 30 "DISCIPLINA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI"

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (art. 2, co. 6, L.R. n.30/2023)

PREMESSA 2
1. REQUISITI GENERALI 4
ELEMENTI STRUTTURALI 4
ELEMENTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 6
2. REQUISITI SPECIFICI 11
NIDO D'INFANZIA E MICRONIDO 11
SEZIONI PRIMAVERA 16
SERVIZI INTEGRATIVI 18
3. ORIENTAMENTI DI *GOVERNANCE* TERRITORIALE 26

PREMESSA

Attraverso la Legge regionale n. 30 del 3 novembre 2023 "Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni" (d'ora in poi, anche solo Legge regionale o L.R. n. 30/2023), la Regione Piemonte ha definito il proprio ruolo - significativamente ampliato e strettamente interconnesso a quello degli altri soggetti coinvolti - all'interno della *governance* del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni così come definito nell'ambito del D.lgs. n. 65/2017 e della precedente Legge n.107/2015: un sistema finalizzato a garantire una pluralità di offerte, flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini, riconosciuti quali soggetti di diritti individuali, civili e sociali, e delle loro famiglie. In tale ottica, con la legge regionale si è inteso fornire, in una prospettiva di attuazione progressiva e multilivello del sistema stesso, una solida cornice legislativa per l'agire di tutti i soggetti coinvolti nella programmazione, realizzazione, attivazione, gestione, qualificazione e controllo dei servizi per l'infanzia a livello regionale.

Ai fini del consolidamento, della crescita e del potenziamento dei servizi educativi territoriali e della progressiva integrazione degli stessi, il processo di attuazione della legge si realizzerà attraverso la promozione dei poli dell'infanzia, il ruolo strategico dei coordinamenti pedagogici territoriali e la continuità dei servizi zerosei con i servizi educativi offerti sul territorio regionale dalle scuole dell'infanzia.

In considerazione del complesso lavoro di attuazione e di revisione della disciplina dei servizi educativi per l'infanzia, la metodologia seguita per la redazione dell'atto è stata la seguente:

i. confronto con le discipline attuative del D.lgs n. 65/2017 emanate da altre Regioni;

ii. condivisione con il Gruppo interdirezionale istituito con D.D. n.454 del 29/08/2024;

iii. riflessione sulle sollecitazioni sollevate dai principali *stakeholder* del segmento zerosei.

In esito al percorso sopra richiamato, in attuazione della norma nazionale e in coerenza con i principi definiti dagli indirizzi pedagogici di cui ai DM n. 334/2021 (Adozione delle "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei") e n. 43/2022 (Adozione degli "Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia"), il presente provvedimento definisce **i requisiti minimi strutturali, organizzativi e gestionali** (art. 2 co. 6 della L.R. n.30/2023) relativi ai servizi educativi per l'infanzia a livello regionale. Propedeutico al passaggio di competenze ai Comuni, il tema dei requisiti viene qui disciplinato **con riferimento tanto ai requisiti generali – di carattere strutturale, organizzativo e gestionale – e funzionali alla determinazione degli elementi base comuni a tutti i servizi, quanto ai requisiti specifici caratterizzanti il singolo servizio educativo**. L'approccio generale adottato nel definire la nuova disciplina ha mirato ad attualizzare e innovare terminologia e contenuti della previgente disciplina – pur in un'ottica di continuità sostanziale laddove opportuno, ai fini della salvaguardia dei servizi sul territorio – e, per questa via, a individuare soluzioni alle potenziali criticità di carattere attuativo derivanti dalle previsioni della legge regionale promuovendo, nel contempo, la prospettiva di Sistema integrato.

La definizione delle nuove disposizioni si sviluppa nel solco dei seguenti obiettivi principali, strettamente interconnessi con quanto previsto dal dettato legislativo:

- ✓ garantire una pluralità di offerte, flessibili e differenziate (nidi d'infanzia e micronidi, nidi aziendali, sezioni primavera, servizi integrativi quali nidi in famiglia, spazi gioco, centri per bambini e famiglie) anche a carattere innovativo e/o sperimentale (quali i nidi di prossimità o nidi diffusi), idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie;
- ✓ contestualizzare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la collocazione e l'articolazione dei servizi educativi tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche-culturali del territorio di riferimento, attraverso il coordinamento e lo sviluppo del sistema garantito dalla "Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni" (costituito con DPGR n.60 del 26/11/2024) e dal 'Tavolo interistituzionale permanente' (di cui all'art. 16 della L.R.n.30/2023), nonché con il coinvolgimento delle diverse forme aggregative (coordinamenti pedagogici territoriali, associazioni di categoria, enti del terzo settore, reti, fondazioni,…) e dei Comuni stessi, soggetti fondamentali per l'analisi delle risorse e dei vincoli di contesto finalizzata allo sviluppo della rete territoriale dei servizi;
- ✓ integrare, nella medesima ottica, la programmazione delle politiche educative dei servizi per l'infanzia con le politiche di istruzione e formazione degli stessi territori, compreso il dimensionamento

scolastico, favorendo l'interdipendenza e la "contaminazione" dei servizi in tali contesti (ad es. con la costituzione di poli dell'infanzia);

- ✓ garantire a tutti i bambini un contesto socioeducativo di accoglienza, di crescita, di socializzazione e di apprendimento, nel rispetto delle loro potenzialità e competenze affettive, relazionali e cognitive favorendo la partecipazione dei bambini con bisogni educativi speciali, in condizione di disabilità o in presenza di situazioni di svantaggio socioeconomico o culturale, grazie a interventi mirati nell'organizzazione degli spazi e nelle proposte educative;
- ✓ promuovere la continuità educativa tra servizi educativi e servizi per l'infanzia, al fine di salvaguardare il percorso educativo dei bambini e le relazioni tra le istituzioni sociosanitarie e le famiglie;
- ✓ allargare l'orizzonte delle politiche educative attraverso l'integrazione delle stesse con le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, del *welfare*, per i servizi abitativi e del trasporto locale;
- ✓ promuovere la qualità dell'offerta avvalendosi di personale educativo con qualificazione universitaria e garantendo la formazione continua e, ove possibile, congiunta di tutto il personale, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico dei servizi a livello territoriale, anche attraverso la presenza del coordinatore pedagogico.

Tali elementi saranno integrati in modo coerente da successivi provvedimenti che definiranno le modalità e le procedure necessarie ad assicurare adeguati processi di autorizzazione, vigilanza e accreditamento, nonché il funzionamento del Sistema informativo regionale e la sua interoperabilità con il Sistema informativo nazionale.

Si precisa infine che, nel presente documento, le denominazioni riguardanti le persone e riportate, per agevolare la lettura, nella sola forma maschile si intendono riferite indistintamente a persone di genere maschile e femminile.

1. REQUISITI GENERALI

ELEMENTI STRUTTURALI

La Regione Piemonte - ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, co.1, lett. b) della L.R. n. 30/2023 - definisce i requisiti minimi strutturali dei servizi educativi per l'infanzia: la gestione e l'offerta di tali servizi è di competenza dei comuni singoli o associati, degli enti comunali a ciò destinati, degli enti del terzo settore, delle aziende pubbliche di servizi alla persona e degli altri soggetti pubblici e privati in possesso dell'autorizzazione al funzionamento.

Il sistema regionale dei servizi educativi per l'infanzia è costituito dai seguenti servizi:

a. Nido d'infanzia e Micronido;
b. Sezione primavera;
c. Servizi integrativi:
    i. Servizio in contesto domiciliare, ovvero nido in famiglia;
    ii. Spazio gioco per bambini;
    iii. Centro per bambini e famiglie.

Con riferimento ai servizi educativi del Sistema integrato regionale, i Comuni provvedono a regolare, attraverso gli strumenti di pianificazione del territorio (strumenti urbanistici), le aree di insediamento dei nuovi servizi ai fini della loro autorizzazione:

- programmando, nella predisposizione degli strumenti di pianificazione, il fabbisogno con riferimento al quadro conoscitivo e alle ipotesi di sviluppo e individuando le condizioni, ambientali e sociali per l'inserimento delle strutture;
- approvando la normativa per l'utilizzo e la trasformazione degli immobili volti a ospitare i servizi educativi per la prima infanzia in coerenza con le vigenti disposizioni normative di carattere comunale, regionale e nazionale;
- prevedendo eventuali deroghe, in relazione alla tipologia di servizio (a titolo esemplificativo, Nido d'Infanzia aziendale, Nido in famiglia etc);

Nello specifico, costituiscono **requisiti minimi strutturali** per i **servizi di nuova costituzione** le caratteristiche relative alla struttura di insediamento ricondotte alle seguenti categorie:

1. l'ubicazione in un'**area accessibile** e, per quanto possibile, **adeguatamente protetta da fonti di inquinamento di ogni tipo** e, di norma, caratterizzata dalla presenza di **spazi esterni destinati ai bambini** (organizzati e attrezzati come ambienti educativi in continuità con spazi interni) e di zone verdi e soleggiate. Le aree destinate a parcheggi e a viabilità carrabile, nonché tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini, devono risultare fisicamente separati dalle aree che possono ospitare questi ultimi, al fine di garantire la sicurezza di questi ultimi;

2. la sussistenza delle **condizioni di stabilità** (in situazioni normali ed eccezionali), **sicurezza, salubrità, prevenzione antincendio, protezione antisismica, risparmio energetico, degli edifici e degli impianti**, in ottemperanza alle disposizioni normative, anche di settore, vigenti;

3. la presenza di **requisiti igienico-sanitari** (anche rispetto alla somministrazione di alimenti, quando prevista) ai sensi dei Regolamenti comunali d'igiene e delle normative europea, nazionale e regionale vigenti;

4. l'**accessibilità** (ovvero, adattabilità nel caso di servizi integrativi già autorizzati e nidi in contesto

domiciliare) ai soggetti in condizione di disabilità, secondo quanto disposto dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";

Ai sensi dell'art. 34 co. 5 della L.R. n. 30/2023 (Disposizioni transitorie), i servizi esistenti e autorizzati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento che dovessero apportare modifiche strutturali dovranno adeguarsi ai requisiti di sicurezza derivanti dalle norme di settore vigenti.

Con riferimento sia ai servizi già autorizzati, sia ai servizi di nuova costituzione, si specifica che:

- nel caso in cui i Nidi, i Micronidi d'infanzia, le Sezioni Primavera e gli Spazi Gioco siano allestiti in immobili già esistenti**,** il soggetto preposto alla Vigilanza potrà concedere una deroga fino al 15% rispetto al dimensionamento minimo previsto, a condizione che vengano rispettati i requisiti minimi strutturali sopra richiamati;
- qualora nel medesimo immobile – o in caso di edifici attigui che condividono l'area esterna - siano presenti più servizi educativi, possono essere messi in comune gli spazi generali e l'area attrezzata, anche ai fini della costituzione di un Polo dell'infanzia di cui all'art. 11 della L.R. n. 30/23, nel rispetto degli *standard* strutturali e gestionali definiti nel presente provvedimento.

ELEMENTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

TITOLARITÀ E GESTIONE

Ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 30/2023, i servizi educativi possono configurarsi – rispetto al soggetto al quale viene rilasciato il provvedimento di autorizzazione al funzionamento - come segue:

i. servizi a titolarità pubblica e **gestione diretta** da parte dei Comuni - anche in forma associata di Comuni o di enti comunali, afferenti al sistema dei servizi socioeducativi per l'infanzia costituiti ai sensi del D. Lgs n. 267/2000 - o di altri soggetti pubblici;

ii. servizi a titolarità pubblica e **gestione indiretta** mediante affidamento ad altri soggetti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Nel caso di affidamento mediante concessione, l'atto concessorio prevede che la titolarità del servizio sia in capo al concessionario, il quale dovrà essere autorizzato al funzionamento con specifico provvedimento;

iii. servizi a **titolarità privata e gestione diretta**. Al fine di garantire l'attivazione e/o la prosecuzione del servizio in alcuni e specifici contesti, previa modifica del provvedimento autorizzativo da parte del Comune, la gestione può essere attribuita ad altro soggetto privato (art. 24, co.4 della Legge regionale).

I servizi a titolarità comunale, a gestione diretta o indiretta, non sono più oggetto di autorizzazione al funzionamento ma devono essere disciplinati da appositi provvedimenti comunali che istituiscano i nuovi servizi e formalizzino quelli già attivi per i quali non sia già stata emessa l'autorizzazione al funzionamento, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Tali provvedimenti, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento che disciplina il passaggio della competenza autorizzativa, vengono trasmessi al Settore regionale competente, ai sensi dell'art. 24 co. 11.

Ai sensi dell'art. 28, co. 2, della L.R. n. 30/2023, gli enti pubblici titolari promuovono la qualità dei servizi e, in particolare, la stabilità occupazionale del personale impiegato complessivamente inteso, nel rispetto della normativa vigente.

GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI IN ATTIVITÀ

Al fine di rendere effettivo il passaggio delle funzioni relative all'Autorizzazione al funzionamento e alla Vigilanza:

- per i servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento, il Comune di riferimento deve emanare uno o più provvedimenti di presa d'atto che riguardino tutti i servizi autorizzati;
- per i servizi educativi con *iter* autorizzativo in corso e/o per i quali sia stata presentata una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento, il Comune di riferimento deve adottare i provvedimenti autorizzativi necessari aventi ad oggetto tali servizi.

I provvedimenti sopra richiamati devono essere trasmessi al Settore regionale competente.

PERSONALE

Per quanto concerne il personale educativo, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è regolato dalle previsioni del co. 3 dell'art. 14 del D.lgs 65/2017 e s.m.i., dell'art. 4 della Legge 55/2024 e s.m.i e del D.L. 90/2025 convertito in Legge n.109/2025.

La norma stabilisce la validità di titoli conseguiti entro la data dell'entrata in vigore del D.lgs 65/2017 (1/06/2017), già previsti da specifiche normative regionali, purché conseguiti entro tale data e nei termini previsti dalla normativa vigente, ovvero:

a) diploma di puericultrice (fino a esaurimento del titolo);

b) diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino a esaurimento del titolo);

c) diploma di maturità magistrale (fino a esaurimento del titolo);

d) diplomi di liceo socio-psico-pedagogico (fino a esaurimento del titolo);

e) diploma di dirigente di comunità (fino a esaurimento del titolo);

f) diploma di tecnico dei servizi sociali (fino a esaurimento del titolo);

g) diploma di tecnico per i servizi sociosanitari;

h) diploma di liceo delle scienze umane;

i) diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art.1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;

j) attestati di specializzazione di educatore per la prima infanzia e di educatore servizi integrativi per la prima infanzia (D.G.R. 31 luglio 2015, n. 50-1977), rilasciati da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte.

La dotazione organica è definita in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti ai servizi educativi in rapporto alle diverse fasce di età, tenuto conto della capacità ricettiva del servizio, secondo quanto previsto dall'art. 29 della L.R. n. 30/2023:

a) fino a cinque bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi;

b) fino a otto bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitré mesi;

c) fino a dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi;

d) fino a quindici bambini per educatore per i Centri per bambini e famiglie.

I rapporti numerici bambino/educatore vanno correlati alla presenza effettiva dei bambini, così come tracciata nel registro delle presenze di cui al paragrafo successivo, e in relazione ai tempi dell'offerta educativa. Con riferimento ai tempi di riposo, di accoglienza e di ricongiungimento può essere garantito un rapporto numerico di almeno 1/10 da tutto il personale in servizio.

Per le sezioni eterogenee per età, il rapporto numerico deve essere definito tenendo in considerazione l'età dei bambini, secondo quanto indicato alle lettere a), b) e c) dell'art. 29 co.2, considerando il loro livello di autonomia e garantendo un'adeguata compresenza del personale educativo per l'intero orario *standard* di funzionamento del servizio.

Con la frequenza di bambini con disabilità, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.[1] o con certificazione rilasciata dai servizi pubblici di neuropsichiatria infantile, i servizi educativi adottano specifiche modalità organizzative prevedendo, dove opportuno, un più favorevole rapporto numerico, secondo un accomodamento ragionevole e le modalità definite dal progetto educativo individualizzato a sostegno dell'inclusione formulato dal soggetto gestore del servizio, di concerto con i servizi sociosanitari competenti per territorio e con le famiglie.

Deve essere garantita anche la presenza di personale di supporto (personale ausiliario) al fine di assicurare adeguate condizioni igienico-sanitarie quotidiane alla struttura, secondo il progetto organizzativo del servizio.

Il personale ausiliario deve essere in numero minimo correlato all'età dei bambini, al tipo di servizio e alla relativa capacità ricettiva.

Il personale addetto alla cucina, laddove previsto, deve possedere i titoli richiesti dalla normativa vigente[2] e operare in coerenza con il progetto organizzativo del servizio.

[1] Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i.

[2] Il REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004, Allegato II Capitolo XII al Punto 1, prevede che gli addetti alla manipolazione degli alimenti debbano aver ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività svolta. Sebbene la norma

Al personale educativo e ausiliario devono essere applicati i contratti collettivi nazionali di settore. In caso di affidamento a terzi, si fa riferimento agli specifici contratti di lavoro.

SITUAZIONI PARTICOLARI

In presenza di specifiche condizioni di fragilità o di situazioni straordinarie, autocertificate dalle famiglie interessate, il Titolare del Servizio può accogliere, in via temporanea, un numero aggiuntivo di bambini fino al 10% della capacità ricettiva autorizzata (arrotondato per eccesso all'unità superiore). Tali inserimenti devono essere preceduti da una formale comunicazione - contenente il periodo previsto di accoglienza, le motivazioni dell'ampliamento e, se necessario, le specifiche circa l'adeguamento del personale dedicato - all'ente preposto alla vigilanza.

Nel caso di Servizi a titolarità comunale, tale facoltà è rimessa alla formalizzazione di un provvedimento comunale di presa d'atto delle situazioni contingenti.

COORDINATORE PEDAGOGICO

In coerenza con quanto previsto dall'art. 13 della L.R. n. 30/2023, all'interno di tutti i servizi educativi (compresi i servizi integrativi) deve essere garantita **la funzione del Coordinatore pedagogico**, il cui ruolo risulta strategico ai fini del presidio del funzionamento dell'*équipe* educativa, della promozione della partecipazione e del coinvolgimento delle famiglie, della cura della progettazione educativa e del raccordo tra le strutture educative e i servizi territoriali.

Nello specifico, il Coordinatore pedagogico:

- ✓ deve essere in possesso dei titoli previsti dalla Legge n. 55/2024 e s.m.i. e afferenti alle classi pedagogiche o titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, ferma restando la necessità di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni per coloro che ricoprono tale ruolo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- ✓ costituisce l'elemento centrale per la qualificazione dei servizi, attraverso la supervisione e il sostegno del gruppo di lavoro;
- ✓ in base alle Linee pedagogiche adottate con il sopra citato Decreto Ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 in applicazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ha i seguenti compiti:
    - ❖ curare il funzionamento dell'*équipe* educativa e svolgere la funzione di indirizzo e sostegno professionale al lavoro individuale e di gruppo degli educatori e insegnanti e del personale ausiliario delle istituzioni educative a lui affidate, concorrendo all'arricchimento della loro professionalità e valorizzandone la motivazione all'impegno educativo;
    - ❖ promuovere la partecipazione, sollecitando l'incontro tra gli educatori e i genitori dei bambini per confrontarsi sulla progettazione e sui percorsi educativi dei bambini;
    - ❖ curare il raccordo e le connessioni dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia con i servizi sociali e sanitari;
    - ❖ creare le condizioni organizzative affinché la riflessione professionale possa essere esercitata in modo collegiale proponendo riunioni periodiche di gruppo, di sezione, di intersezione e di struttura e implementando strumenti come le pratiche di osservazione e documentazione, di valutazione e autovalutazione;
    - ❖ individuare le esigenze formative degli educatori e del personale di supporto (personale ausiliario) e proporre approfondimenti formativi qualificati anche in collaborazione con il coordinamento pedagogico territoriale, qualora presente.

Il coordinatore pedagogico è individuato mediante concorso pubblico o mediante altra modalità correlata alla natura giuridica del soggetto gestore del servizio (a titolo di esempio: consulenza, convenzione con altri servizi, coprogettazione, etc).

---

non preveda l'obbligo di frequentare un corso di formazione, nell'ambito del Manuale di Autocontrollo aziendale è auspicabile che la formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti sia documentata.

In considerazione della molteplicità delle funzioni attribuite, il Coordinatore pedagogico può svolgere la sua funzione anche in più strutture educative - sia tradizionali, sia integrative - correlando la funzione alle caratteristiche del servizio (tipologia, capacità ricettiva, complessità organizzativo-gestionale). L'evidenza di tale attività dovrà essere comprovata, anche ai fini dell'attività di vigilanza, dalle seguenti evidenze documentali:

i. il Prospetto contenente gli orari di apertura del Servizio e di eventuali prolungamenti;

ii. la Tabella relativa alla turnazione del personale educativo (con l'eccezione del Nido in famiglia);

iii. il "Progetto Pedagogico", reso consultabile per tutti;

iv. la Bacheca aggiornata per l'informazione alle famiglie (anche condivisa con eventuali altri servizi collegati);

v. l'elenco delle riunioni mensili svolte con l'*équipe* educativa con l'indicazione delle date in cui tali incontri sono stati effettuati e degli argomenti trattati;

vi. iniziative formative messe in atto, anche in collaborazione con il CPT di riferimento.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

REGISTRI

Ciascun servizio educativo per l'infanzia (ivi compresi i servizi integrativi) deve essere dotato di un registro giornaliero delle presenze dei bambini nel quale è chiaramente indicata la data di nascita degli stessi e nel quale vanno annotati i singoli nominativi insieme a quello di un adulto con potestà parentale, un *care-giver* di riferimento o un suo delegato o tutore, con il relativo recapito telefonico. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato dal personale educativo, annotando giornalmente la presenza e/o l'assenza dei bambini.

REGOLAMENTI ORGANIZZATIVI

I servizi educativi per l'infanzia adottano, quale requisito preventivo dell'istanza autorizzativa, uno specifico "Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio", come previsto dall'art. 32 della LR 30/2023. Tale regolamento viene approvato e formalizzato dagli organi competenti (Consiglio Comunale, Consiglio di Amministrazione, Legale rappresentante…), secondo la configurazione adottata rispetto al soggetto al quale viene rilasciato il provvedimento di autorizzazione. Esso deve essere reso pubblico attraverso le bacheche fisiche e/o virtuali della struttura educativa e il relativo sito *web* e, pertanto, essere messo a disposizione, di tutte le famiglie che usufruiscono dei servizi in forma accessibile anche per le situazioni di disabilità e, laddove necessario, anche nelle forme linguistiche di provenienza delle famiglie dei bambini iscritti.

Il Regolamento deve contenere alcune indicazioni minimali, di seguito esplicitate:

SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

- Contesto territoriale con riferimento al sistema integrato zerosei;
- Principi e finalità del Servizio.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Modalità di funzionamento: criteri e modalità per l'accesso, la gestione delle graduatorie, la tracciabilità nel registro delle presenze e la gestione di assenze e dimissioni dei bambini;
- Orari del Servizio e calendario;
- Servizi afferenti (*ristorazione, diete alimentari ...);*
- Modalità per la tutela della salute dei bambini in contesto comunitario, in raccordo con l'ASL competente;

- Promozione della qualità dei Servizi (procedure per assicurare la qualità, tutela e sicurezza dei bambini, protezione della *privacy*).

PROFESSIONALITÀ DEDICATE

- Organizzazione del personale, funzionamento del servizio e dotazione organica;
- Ruolo e funzioni del Coordinatore pedagogico;
- Formazione e aggiornamento.

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

- Organi collegiali di rappresentanza e di partecipazione delle famiglie;
- Patti educativi e di corresponsabilità e modalità di coinvolgimento delle famiglie.

Al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, i vigenti Regolamenti organizzativi, se non conformi con le disposizioni sopra riportate, dovranno essere modificati e/o integrati mediante l'elaborazione e l'adozione di Linee Guida o, se del caso, la formalizzazione *ex novo* dei medesimi.

Promozione dell'allattamento materno nei servizi educativi[3]

Nei servizi educativi deve essere consentito, su richiesta delle famiglie, il diritto all'allattamento materno assicurando idonee condizioni organizzative e di *comfort*, anche nelle fasi di ambientamento e di frequenza del bambino nel servizio medesimo.

Le modalità organizzative dovranno essere concordate con il gruppo di lavoro educativo.

[3] Sul tema specifico della promozione dell'allattamento sono stati elaborati alcuni documenti ufficiali rilasciati dall'OMS e dall'UNICEF, tra cui la Dichiarazione congiunta OMS/UNICEF "L'allattamento al seno: protezione, incoraggiamento e sostegno" (1989), i 10 passi per un allattamento di successo (1989 e aggiornati nel 2009) e le Linee Guida sull'alimentazione complementare per i bambini dai 6 ai 23 mesi (2023).

2. REQUISITI SPECIFICI

NIDO D'INFANZIA E MICRONIDO

Definizioni

Il Nido d'infanzia e il Micronido sono servizi educativi rivolti alla prima infanzia con finalità di educazione, socializzazione e sviluppo delle competenze, dell'identità, dell'autonomia nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura, in risposta alle esigenze del nucleo familiare.

Caratteristiche

Il Nido d'infanzia e il Micronido:

i. garantiscono un progetto educativo, elaborato collegialmente, con l'accompagnamento e la supervisione dal coordinatore pedagogico e realizzato da personale educativo qualificato e aggiornato costantemente;

ii. possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati, rispetto ai tempi e alle modalità di apertura dei servizi e alla loro ricettività, in base a progetti pedagogici e organizzativi specifici;

iii. in relazione all'orario di apertura, possono prevedere la frequenza a tempo pieno, a tempo parziale, modulato con flessibilità in entrata e in uscita, garantendo il servizio di ristorazione e di riposo dei bambini in funzione della durata della permanenza degli stessi;

iv. nel rispetto dei requisiti strutturali e organizzativi generali, possono essere organizzati in ambito aziendale e aperti al territorio.

Il Nido d'infanzia e il Micronido collocati in ambito aziendale sono denominati **Nido** e **Micronido aziendale**.

Le aziende proponenti devono evitare sovrapposizioni di interventi o riproposizioni di servizi già avviati dai Comuni, in una logica di integrazione e di utilizzo ottimale delle risorse, nonché di definizione di risposte adeguate ai bisogni emergenti delle famiglie interessate nell'area territoriale, attuando il raccordo con gli enti istituzionalmente competenti ed assicurando il confronto con tutti i soggetti interessati nel territorio di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale, il Nido e il Micronido aziendale destinano, rispetto alla capacità ricettiva autorizzata, almeno il 50 per cento e non oltre l'80 per cento dei posti all'accoglienza dei figli dei dipendenti dell'azienda o delle aziende di riferimento. Se per tre anni consecutivi la quota dei posti destinati ai figli dei dipendenti delle aziende è inferiore a un terzo dei posti disponibili, la struttura, pur perdendo la qualifica di nido d'infanzia aziendale, può nondimeno, continuare a erogare il servizio alle famiglie del territorio in deroga ai vincoli urbanistici, fermo restando il rispetto delle condizioni di salubrità della struttura.

La quota residua di posti del nido e micronido aziendale è riservata ai bambini residenti nel comune sede del servizio tramite convenzione e, in presenza di posti ancora disponibili, ad altre famiglie del territorio. Se la quota di posti non è utilizzata né dal Comune, né dalle altre famiglie del territorio, può essere destinata all'accoglienza dei figli dei dipendenti dell'azienda o delle aziende di riferimento. I bambini iscritti hanno diritto alla frequenza fino al passaggio alla scuola dell'infanzia, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore.

La Regione, inoltre, sostiene l'attivazione di Nidi e Micronidi da parte di imprese singole o associate, nonché iniziative denominate nidi diffusi/di prossimità (di cui al Par. 3) ai sensi di quanto previsto dalle misure regionali di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, di promozione del *welfare* aziendale e delle nuove forme di organizzazione del lavoro a misura di famiglia.

Destinatari

I servizi di Nido d'infanzia e di Micronido - anche organizzati in ambito aziendale - si rivolgono a bambini di età da tre a trentasei mesi.

Capacità ricettiva e orario minimo di apertura

Il Nido d'infanzia accoglie bambini per un numero di posti minimo di venticinque e massimo di settantacinque, fatti salvi i casi autorizzati e attivi alla data di entrata in vigore della L.R. n. 30/2023, e incrementabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 co.1 della medesima.

Il Micronido d'infanzia accoglie bambini per un numero di posti compreso tra sei e ventiquattro.

L'orario di apertura dei servizi[4] viene stabilito nei Regolamenti di riferimento, per un minimo di sei ore e per un massimo di 12 ore, a partire dalla mattina. L'orario di frequenza viene concordato con le famiglie sulla base di un Patto Educativo, ovvero, l'accordo sottoscritto tra famiglie e Servizio per la costruzione di un percorso educativo condiviso.

Nell'atto di autorizzazione è definita la capacità ricettiva del servizio, vale a dire il numero massimo di bambini che possono essere presenti contemporaneamente nella struttura. Se il Regolamento del servizio prevede l'iscrizione a tempo parziale, il posto può essere occupato da due bambini iscritti solo se la frequenza dell'uno inizia quando termina la frequenza dell'altro.

Personale

Fatto salvo quanto già definito a livello generale, il rapporto numerico tra le figure educative e i bambini deve essere adeguato rispetto alla composizione dei gruppi di bambini e coerente con la loro età evolutiva.

Il coordinamento dell'*équipe* educativa è in capo al Coordinatore Pedagogico, al fine di garantire la funzione esplicitata nella Sezione 1.

Gli educatori devono essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa di riferimento specifica (art. 14, co.3 del D.lgs n. 65/2017 e art. 4 della Legge n. 55/2024 e s.m.i.).

Deve essere, inoltre, necessariamente garantita la presenza di personale ausiliario, con compiti di assistenza alla struttura, adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e in numero minimo di 1 ogni 25 bambini, con un'articolazione oraria definita dal progetto organizzativo del servizio.

Requisiti strutturali e di dimensionamento

Nel quadro di quanto già definito nei requisiti generali, il Nido/Micronido può essere istituito presso:

i. aziende pubbliche o private collocate in qualsiasi zona urbanistica individuata dai Piani Regolatori Comunali, purché sia garantita la salubrità degli ambienti, nonché presso immobili direttamente pertinenziali delle Aziende stesse (micronido o nido in contesto aziendale);

ii. immobili destinati a Servizi Sociali o Educativi;

iii. immobili a uso abitativo o misto.

La progettazione dei Nidi d'infanzia deve tenere conto delle fasce d'età dei bambini, prevedendo appositi spazi dedicati ai gruppi e utilizzabili in funzione delle presumibili variazioni di frequenza tra gli stessi e deve correlare l'ambiente ai progressivi sviluppi delle competenze dei bambini stessi.

Il dimensionamento degli spazi interni deve essere definito secondo un'articolazione che preveda soluzioni architettoniche aperte e fluide, in cui i diversi ambienti organizzati per funzioni sono connessi l'uno all'altro, creando una griglia interrelata di opportunità educative.

[4] Si intende qui l'orario complessivo di apertura, comprensivo dei servizi di pre e post scuola.

Si raccomanda, in coerenza con le sopra richiamate Linee Pedagogiche zerosei, che il progetto architettonico garantisca il rispetto di alcune caratteristiche strutturali per il benessere dei bambini e del personale educativo (accorgimenti di ecologia acustica, parteti lavabili e con cenni cromatici sfumati, elementi e trasparenze per l'interconnessione tra interno ed esterno).

Gli ambienti e gli spazi dei nidi di infanzia e micronidi, progettati e realizzati dopo la data di entrata in vigore del presente provvedimento devono essere preferibilmente edificati su un solo piano fuori terra.

Gli spazi essenziali da prevedere, in funzione delle esigenze dei bambini, sono i seguenti:

1. spazi per i bambini;
2. spazi per il personale;
3. servizi generali.

L'articolazione analitica di tali spazi è la seguente:

SPAZI FUNZIONALI	DESTINAZIONE D'USO	SUPERFICIE UTILE E SPECIFICHE
Bambini	**Soggiorno e zona per il ristoro** (è richiesto un ambiente separato per i bimbi tra i 3 e i 12 mesi, per gli altri sottogruppi di norma e ove possibile)	3,00 m²/bambino
	Zona Riposo (è richiesto un ambiente separato per i bimbi tra i 3 e i 12 mesi, per gli altri sottogruppi di norma e ove possibile)	1,50 m²/bambino *Deve essere garantito lo spazio per la distribuzione di tutti i lettini per i bambini con un adeguato spazio di manovra fra gli stessi*
	Spazi per la cura e l'igiene (è richiesto un ambiente separato per i bimbi tra i 3 e i 12 mesi, per gli altri sottogruppi di norma e ove possibile)	0,40 m²/bambino ***(2)*** Dimensionata sulla base della capacità ricettiva
Personale	**Accoglienza**	Minimo 10 m² (Capacità ricettiva fino a 30 bambini) Minimo 20 m² (Capacità ricettiva da 31 bambini) *Si richiamano le prescrizioni tecniche di cui D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 e s.m.i.*
	Spogliatoio	Si richiamano le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
	Servizi Igienici per adulti	Il/i locale/i adibito/i a servizio/i igienico/i per adulti deve/ono rispondere al dimensionamento minimo dei locali igienici di cui al D.P.R. n. 503/1996 e relative prescrizioni tecniche
Servizi generali *(1)*	**Cucina - Dispensa**	Il locale cucina deve rispondere alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti UE di settore
	Lavanderia – Deposito ***per attrezzature e materiali di pulizia***	*Locale dedicato*
Area esterna attrezzata *(2)*		1,00 m²/bambino

(1) Standard indicativo, modificabile nel caso di esternalizzazione dei servizi e di somministrazione di pasti veicolati
(2) Standard indicativo
**** I parametri indicati possono essere derogati in coerenza con quelli previsti da bandi ministeriali o finanziati con risorse PNRR per la costruzione di Nidi o Micronidi***

La progettazione degli spazi terrà conto dei criteri guida da contestualizzare nelle diverse strutture come evidenziato nelle sopra citate "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei" (paragrafo "Progettare lo spazio").

Con riferimento agli spazi e alle destinazioni d'uso richiamati nella tabella precedente, si specifica quanto segue:

SPAZI PER I BAMBINI

Soggiorno e zona per il ristoro

Quest'area deve essere organizzata garantendo la possibilità di svolgimento di più attività educative differenziate, inclusa la somministrazione dei pasti, secondo il principio della polifunzionalità.

Nel caso in cui il Nido/Micronido accolga anche bambini fino a 12 mesi d'età, è necessario che sia individuato un ulteriore locale appositamente destinato alla loro permanenza e attrezzato con materiali e

spazi adeguati all'età dei bambini. Tali spazi potranno essere modificati nel corso dell'anno, in coerenza con il progetto pedagogico-organizzativo, che deve prevedere una polifunzionalità dei locali e una disposizione degli arredi correlate all'età dei bambini, nel rispetto delle disposizioni antincendio.

La somministrazione di pasti veicolati è sempre ammissibile, subordinatamente all'esito favorevole dell'analisi dei rischi e della valutazione delle procedure di prevenzione e controllo attuate dal produttore alimentare per garantire la sicurezza e l'igiene degli alimenti come richiesto dal Regolamento (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari nonché dal gestore del servizio con riferimento al locale in cui sono somministrati gli alimenti, solo nel caso non sia presente la cucina interna.

Nel caso siano ospitati bambini al di sotto dei 12 mesi, deve essere, in ogni caso, garantita la presenza di uno spazio con destinazione d'uso cucina per la preparazione dei pasti, di superficie utile minima di 6 m^2.

La preparazione dei pasti deve essere autorizzata ai sensi del citato Regolamento CE N. 852/2004 e s.m.i. e dalla D.G.R. N. 28 – 5718 del 2 ottobre 2017 della Regione Piemonte, che prevede che l'Operatore del Settore Alimentare assolva l'obbligo previsto dall'articolo 6 del medesimo Regolamento (cioè, di notificare ai fini della registrazione l'avvio dell'attività) esclusivamente in modalità telematica tramite l'ufficio SUAP competente per territorio.

Zona riposo

Gli ambienti per il riposo/rilassamento per il gruppo di bambini di età inferiore a 12 mesi rispettano una definita destinazione d'uso e sono separati dagli altri ambienti di attività. Gli ambienti di riposo per i sottogruppi di età superiore sono invece usati indicativamente nelle prime ore pomeridiane; per una più completa utilizzazione, possono essere progettati, oltre che come spazi per il sonno, come luoghi per attività e come tali integrabili con altri ambienti, secondo il principio della plurifunzionalità.

Spazi per la cura e l'igiene

I locali igienici devono essere illuminati e aerati direttamente. Lo spazio deve essere dotato di una zona filtro che può essere aerata artificialmente e nella quale è consentito il posizionamento del fasciatoio, dotato di scaletta. Il locale deve, inoltre, consentire l'eventuale deposito di materiali igienici fuori dalla portata dei bambini. I pavimenti e le pareti devono essere rivestiti con specifici materiali lavabili e disinfettabili fino a mt. 2.00 di altezza. Le tazze WC per i bambini devono essere di dimensioni ridotte e previste in numero di almeno 1 vaso ogni 10 bambini, con un minimo di 2 vasi. I lavandini, singoli o con vasca allungata per punti multipli di erogazione dell'acqua, anch'essi di dimensioni adeguate, devono essere posizionati nella zona filtro; l'acqua erogata deve essere premiscelata da un comando unico.

Accoglienza dei bambini

Quest'area è organizzata in modo tale da consentire un comodo accesso dei bambini, dotandola dello spazio occorrente per collocare un fasciatoio, nonché di contenitori (armadietti) per il deposito del vestiario.

SPAZI PER IL PERSONALE

Locale pluriuso

I Nidi di infanzia e Micronidi progettati e realizzati dopo la data di entrata in vigore del presente provvedimento devono prevedere un locale destinato a uso ufficio.

Spogliatoio

Locale in cui personale educativo e ausiliario compie le necessarie operazioni di deposizione/cambio degli indumenti nel rispetto delle prescrizioni del D.lgs. n.81 del 9/04/2008 e s.m.i.

Servizi igienici

Deve essere presente almeno un servizio igienico per adulti, accessibile alle persone con disabilità, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/1996.

Il personale di cucina deve avere un servizio igienico dedicato, ai sensi del citato D.M. 18 /12/1975.

Area esterna attrezzata

Deve essere assicurata un'area esterna a uso esclusivo del nido/micronido, anche ricavabile in spazi non direttamente pertinenziali, attrezzata per la permanenza e il gioco dei bambini.

Con riferimento all'organizzazione complessiva degli spazi, si specifica inoltre quanto segue:

a. qualora nell'immobile siano già presenti locali destinati ai servizi generali, gli stessi possono essere utilizzati anche per il nido/micronido, fermo restando la verifica degli *standard* dimensionali e l'indipendenza dell'area esterna attrezzata, che dovrà essere ad uso esclusivo del nido/micronido;

b. è ammessa la dislocazione all'esterno dei locali e l'affidamento a terzi del servizio di lavanderia e di predisposizione dei pasti veicolati in conformità a quanto stabilito dal citato Regolamento (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari;

c. è fortemente raccomandata l'organizzazione degli spazi secondo criteri di elevata flessibilità, evitando soluzioni distributive rigide e che saranno suscettibili di possibili evoluzioni migliorative nel tempo.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

I servizi sono oggetto di autorizzazione per il funzionamento e di vigilanza secondo quanto previsto dagli artt. 24 e 26 della L.R. n. 30/2023 e successivi provvedimenti attuativi.

SEZIONI PRIMAVERA

Definizione e caratteristiche

La Sezione Primavera è un servizio educativo aggregato alla Scuola dell'Infanzia o inserito in un Polo dell'Infanzia e attivato, in coerenza con il principio di continuità educativa, all'interno di un progetto globale finalizzato al soddisfacimento dei bisogni e allo sviluppo delle potenzialità dei bambini. Non sono attivabili Sezioni Primavera autonome senza alcun rapporto diretto con le indicate strutture o presso servizi per la prima infanzia diversi da quelli individuati.

Al fine di garantire i servizi esistenti, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 30/2023 possono essere mantenute attive le sezioni primavera funzionanti alla data di entrata in vigore della legge stessa, ancorché aggregate a Nidi d'Infanzia.

La sua attivazione deve essere concordata con l'Ente locale di riferimento, che rilascia a tal fine un parere vincolante, con lo scopo di assicurare il coordinamento con il Sistema Integrato e con i servizi educativi presenti sul territorio comunale, nel rispetto della normativa statale vigente e degli accordi stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 30/2023.

Tale parere ha carattere propedeutico al procedimento di autorizzazione al funzionamento.

Destinatari

Il Servizio si rivolge a bambini da ventiquattro a trentasei mesi, nello specifico i bambini che compiono 36 mesi nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell'anno successivo all'anno scolastico di iscrizione alla sezione primavera.

I bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° settembre e il 31 dicembre possono cominciare a frequentare solo dopo il compimento dei due anni.

Capacità ricettiva e orario minimo di apertura

Il servizio può accogliere da un minimo di 6 a un massimo di 20 bambini.

L'orario di apertura del servizio [5] viene stabilito nei Regolamenti di riferimento, per un minimo di sei ore e per un massimo di 12 ore, a partire dalla mattina. L'orario di funzionamento, ovvero di frequenza, deve essere flessibile e articolato in un modulo base e/o in un modulo di orario prolungato al fine di garantire il servizio per una fascia oraria di norma compresa tra le 5 e le 8 ore giornaliere e per cinque giorni alla settimana.

Personale

In coerenza con quanto già definito nell'ambito dei requisiti generali, il rapporto educatore/bambino non deve essere superiore a 1/10.

Le figure educative impiegate devono essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa di riferimento specifica (art. 14, co. 3 del D.Lgs n. 65/2017 s.m.i. e art. 4 della Legge n. 55/2024 e s.m.i., in coerenza con le previsioni dell'art. 6 dell'Accordo quadro n. 83/CU[6]).

Deve essere necessariamente garantita, inoltre, la presenza di personale ausiliario e di supporto con compiti di assistenza alla struttura, adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e in numero minimo di 1 ogni 24 bambini, con un'articolazione oraria definita dal progetto organizzativo del servizio.

[5] Si intende qui l'orario complessivo di apertura, comprensivo dei servizi di pre e post scuola.

[6] Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socioeducativi 0-6, sancito in Conferenza Unificata in data 1° agosto 2013 (Rep. Atti 83/CU).

Requisiti strutturali e di dimensionamento

Nel quadro di quanto già definito nei requisiti generali, la "Sezione primavera" deve prevedere, in funzione delle esigenze dei bambini, i seguenti spazi minimi per destinazione d'uso:

SPAZI FUNZIONALI	DESTINAZIONE D'USO	SUPERFICIE UTILE E SPECIFICHE
Bambini	**Spazio per le esperienze educative e il ristoro**	3,00 m^2/bambino
	Spazio per il riposo	1,50 m^2/bambino
	Spazi per la cura e l'igiene	Dimensionata sulla base della capacità ricettiva, nel rispetto dei requisiti previsti per i Nidi d'Infanzia e i Micronidi *(ricavabile anche in aggiunta al complesso dei servizi igienici in dotazione alle strutture)*

La "Sezione primavera" deve prevedere:

- locali e spazi idonei alle esigenze dei bambini iscritti (accoglienza, riposo, gioco, cura e igiene del bambino) e a loro uso esclusivo nel corso della realizzazione del servizio[7];
- arredi e materiali adatti alle esperienze di socializzazione e di apprendimento in relazione all'età dei bambini

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Il servizio è oggetto di autorizzazione per il funzionamento e di vigilanza secondo previsto dagli artt. 24 e 26 della L.R. n. 30/2023 e successivi provvedimenti attuativi.

[7] Qualora presente uno spazio unico adibito a mensa, quest'ultimo può essere utilizzato dai gruppi di bambini in orari differenti e senza interferenze.

SERVIZI INTEGRATIVI

SERVIZIO IN CONTESTO DOMICILIARE OVVERO NIDO IN FAMIGLIA

Definizioni e caratteristiche

Il servizio educativo in contesto domiciliare, denominato "Nido in famiglia", è un servizio integrativo per l'infanzia, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs n. 65/2017, che permette di dare risposte a esigenze di particolare flessibilità e/o vicinanza ai territori e che concorre all'educazione e alla cura dei bambini soddisfacendo i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato.

Il "Nido in famiglia" è un luogo di vita per i bambini inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare che intende dare una risposta alla domanda relativa a una possibile alternativa ai servizi tradizionali, con un'offerta diversa, caratterizzata da flessibilità negli orari e nella organizzazione del servizio. Il nido in famiglia rispetto ai servizi tradizionali si differenzia per la sua totale integrazione con il contesto abitativo, la flessibilità nel funzionamento e la ridotta capacità ricettiva.

Destinatari

Il Servizio si rivolge a bambini da tre a trentasei mesi. I bambini che compiono i 36 mesi prima del termine dell'anno educativo possono continuare a rimanere nel servizio fino al completamento dell'anno in corso.

Capacità ricettiva e orari

Il servizio accoglie un numero massimo di sei bambini contemporaneamente, compresi i figli da tre a trentasei mesi del nucleo familiare del conduttore.

Il servizio, di norma con continuità settimanale, è attivo per un massimo di 9 ore giornaliere.

Personale

Nel quadro di quanto già definito nei requisiti generali, le figure educative devono essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa di riferimento specifica (co. 3, art. 14 del D.lgs n. 65/2017 e art. 4 della Legge n. 55/2024 e s.m.i.).

Deve essere, inoltre, garantita la funzione di coordinamento pedagogico svolta da personale adeguatamente qualificato, secondo le specifiche riportate nella precedente Sezione 1.

In casi di malattia o altro impedimento del Titolare, deve essere garantita la sostituzione da parte di una figura qualificata diversa dagli educatori assegnati al servizio.

Il Titolare deve, inoltre, individuare preventivamente una o più figure adulte che possano intervenire tempestivamente a tutela dei bambini in caso di comprovata urgenza, laddove non sia possibile attivare nell'immediato la sostituzione con una figura qualificata.

Tali previsioni devono essere condivise con le figure parentali di riferimento.

Requisiti strutturali e di dimensionamento

Nel quadro di quanto già definito nei requisiti generali, il "Nido in famiglia" deve sorgere in immobili a uso abitativo[8], aventi i requisiti della civile abitazione, anche in contesto aziendale - rurale.

[8] Si precisa che all'interno dello stesso stabile può essere autorizzato un solo servizio in contesto domiciliare, collocato in un immobile individuato catastalmente, salvo diverse valutazioni che dovranno essere motivate dal Comune territorialmente competente.

Nel quadro di quanto già definito nell'ambito dei requisiti generali, il Nido in famiglia deve prevedere, in funzione delle esigenze dei bambini, i seguenti spazi minimi per destinazione d'uso:

SPAZI FUNZIONALI	DESTINAZIONE D'USO	SUPERFICIE UTILE
Bambini	**Spazio autonomo** - camera o anche ricavato all'interno di una camera più ampia - adeguatamente separato dal locale cucina, da destinarsi in modo esclusivo all'ospitalità dei bambini	5,00 m²/bambino Minimo 15,00 m² complessivi
	Spazio per la cura e l'igiene Provvisto di riduttore del WC e di un lavandino, nonché di uno spazio, anche esterno al servizio igienico, dove sia posizionato un fasciatoio	
Servizi generali	**Cucina – dispensa** Provvista di idonee attrezzature per la cottura, il riscaldamento e la conservazione dei cibi	
Area esterna attrezzata	Area anche non a uso esclusivo, protetta per il gioco dei bambini	

Spazi per il ristoro

Il Nido in famiglia può prevedere la preparazione e la somministrazione di alimenti.

La preparazione e la distribuzione dei pasti possono avvenire nella cucina della struttura o in uno spazio specificamente dedicato. Il consumo del pasto da parte dei bambini deve, invece, avvenire preferibilmente al di fuori della cucina, per motivi di sicurezza e igienico sanitari. Le diete devono essere concordate con le famiglie tenendo conto di eventuali prescrizioni mediche a tutela della salute dei bambini.

L'attività di Nido in famiglia è esclusa dall'obbligo di notifica in quanto prevede un'autogestione riconducibile a una preparazione famigliare[9].

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Il servizio è oggetto di autorizzazione per il funzionamento e di vigilanza, secondo quanto previsto dagli artt. 24 e 26 della L.R. n.30/2023.

Anche il Nido in famiglia (o in contesto domiciliare) fa parte dei servizi educativi integrativi per l'infanzia e deve presentare un progetto pedagogico-organizzativo in relazione con almeno un altro servizio educativo autorizzato (Nido d'infanzia, Micronido, Sezione Primavera) situato nello stesso Comune o, se non disponibile, in Comuni limitrofi. Tale collegamento può essere realizzato tramite il coordinamento pedagogico territoriale del Comune di riferimento e permette al Nido in famiglia di:

- ✓ ricevere una formazione per la/le figura/e educativa a domicilio (anche a favore di eventuale sostituto o figura da contattare in caso di bisogno), analoga a quella del personale del servizio collegato;
- ✓ progettare e condurre l'attività educativa, non in modo separato ma connesso con tutta la rete locale dei servizi educativi della prima infanzia, valorizzando anche le capacità di auto-organizzazione delle famiglie;
- ✓ gestire gli eventuali passaggi successivi dal Nido in famiglia ad altri servizi, sulla base di nuove ed emergenti esigenze lavorative o familiari, oppure di maturazione di differenti bisogni del bambino e della sua famiglia;
- ✓ connettersi con gli altri soggetti della rete territoriale, laddove possibile con il CPT, per la presentazione del progetto pedagogico-organizzativo evidenziandone le specificità, i gradi di flessibilità, la condivisione con le famiglie sulle pratiche di cura e di apprendimento;

[9] Nel caso in cui, invece, il Servizio si avvalga per la preparazione dei pasti di un cuoco, anche non professionale ma appositamente incaricato, è necessaria la notifica come ristorazione collettiva, ai sensi della richiamata normativa di riferimento (Regolamento CE n. 852/2004 e s.m.i.) e dalla D.G.R. n. 28 - 5718 del 2/10/2017 della Regione Piemonte, in modalità telematica tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente.

- ✓ mantenere la connessione con i servizi con cui è in relazione per partecipare ai molteplici percorsi formativi realizzati dal CPT, per accedere alle iniziative derivanti dai programmi 'Primi mille giorni', per allestire iniziative co-progettate da altri servizi, ad esempio con i centri bambini e genitori, per essere inclusi nelle strategie e nei progetti di ricerca e sviluppo di *welfare* aziendale rivolte ai lavoratori-genitori con figli piccoli, per partecipare ai percorsi di solidarietà di vicinato;
- ✓ formare adeguatamente il proprio personale su prevenzione degli incidenti domestici, aspetti nutrizionali e sicurezza alimentare, nonché sulla gestione del servizio a domicilio;
- ✓ poter operare un confronto su questioni legate all'organizzazione, sul progetto educativo e sulle metodologie usate

Il collegamento con un altro/i servizio/i educativo/i presuppone un accordo congiunto, da intendersi quale strumento di governance strategica all'interno del sistema 0-6, che deve essere sottoscritto formalmente tra le parti interessate.

L'accordo è uno dei passaggi necessari per ottenere l'autorizzazione al funzionamento - rilasciata dal Comune di riferimento, sentito anche il CPT di riferimento, laddove presente - e deve essere sempre firmato dai titolari dell'autorizzazione al funzionamento di ciascun servizio coinvolto e allegato al progetto pedagogico-organizzativo presentato.

Il titolare deve possedere o avere in uso l'immobile (locazione o comodato) dove si svolge il servizio e deve essere la persona che gestisce effettivamente l'attività.

SPAZIO GIOCO

Definizione e caratteristiche

Lo "Spazio gioco per bambini" (o "Spazio gioco") è un servizio educativo che integra i servizi educativi tradizionali in quanto si inserisce nell'organizzazione familiare, facilitando le molteplici esigenze di conciliazione e nella esperienza quotidiana del bambino, in modo diverso dal nido e dalla sezione primavera promuovendo un'esperienza educativa e di socialità.

Lo Spazio gioco prevede:

a. un progetto educativo e organizzativo;

b. un sistema di valutazione delle qualità dell'offerta educativa;

c. organizzazione degli spazi e dei materiali adeguata a consentire una frequenza flessibile;

Sono ricondotti allo Spazio gioco anche i Centri di custodia oraria o *baby parking* (CCO) già autorizzati al funzionamento al momento dell'entrata in vigore della L.R. 30/2023, nelle modalità di seguito indicate:

- i CCO possono continuare a operare secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 31-5660/2013, purché sia stipulato un accordo scritto tra il soggetto che gestisce il servizio e il Comune in cui si trova la struttura. Il Comune deve valutare se sussistono ancora le esigenze territoriali che giustificano il servizio in relazione al fabbisogno espresso (es: l'alternativa alle liste di attesa nei servizi tradizionali, l'unicità del servizio nel territorio comunale, un'offerta pedagogica specifica, la flessibilità negli orari). L'accordo deve avere durata triennale, con possibilità di rinnovo;
- in un'ottica di programmazione e regolazione dell'offerta educativa, tali servizi possono optare per la trasformazione in Micronido, mantenendo la struttura attuale e, qualora non rispondente ai requisiti strutturali previsti per il Micronido stesso, adeguando in proporzione la capacità ricettiva. Tale trasformazione comporta anche l'adeguamento ai requisiti gestionali previsti per il Micronido e l'ottenimento di un nuovo titolo autorizzativo rilasciato ai sensi della L.R. 30/2023 e del presente provvedimento.

Oltre alla riconduzione sopra citata, non sono più attivabili Centri di custodia oraria nei termini di cui alla D.G.R. n. 31- 5660/2013.

Decorsi 180 giorni dall'entra in vigore del presente atto, il Settore regionale competente effettua una ricognizione fra tutti i Comuni in cui avevano sede i *baby parking* di cui alla DGR 31-5660/2013 per rendere pubblico l'elenco dei servizi che si sono avvalsi delle disposizioni sopra citate.

Destinatari

Il Servizio si rivolge a bambini da dodici a trentasei mesi di età.

Possono essere accolti bambini sino a sei anni di età in presenza di specifiche esigenze contingenti delle famiglie o riferite a contesti territoriali connotati da limitata o difficile accessibilità ai servizi.

Capacità ricettiva e orari

Lo Spazio gioco può accogliere fino a un massimo di 25 bambini contemporaneamente.

La permanenza del bambino non può superare le 5 ore giornaliere anche non consecutive.

Personale

Nel quadro di quanto già definito nell'ambito dei requisiti generali, il rapporto educatore/bambino non deve essere superiore a 1/10.

Le figure educative devono essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa di riferimento specifica (art. 14 co.3 del D.lgs n. 65/2017 e art. 4 della Legge n. 55/2024 e s.m.i.).

Per attività di supporto e assistenza alla struttura, deve essere prevista la presenza di personale ausiliario, da declinare sulla base del progetto organizzativo del servizio.

Requisiti strutturali e di dimensionamento

Nel quadro di quanto già definito nell'ambito dei requisiti generali, lo spazio gioco deve sorgere in aree facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio e può anche essere istituito presso aziende o centri commerciali caratterizzati da un elevato afflusso di persone.

Occorre prevedere all'interno della struttura, secondo le indicazioni sotto riportate, i seguenti spazi:

SPAZI FUNZIONALI	DESTINAZIONE D'USO	SUPERFICIE UTILE MINIMA
Bambini	**Soggiorno e attività ludico-ricreative**	2,40 m²/bambino.
	Zona Riposo	1,00 m²/bambino *Deve essere garantito lo spazio per la distribuzione di tutti i lettini, con un adeguato spazio di manovra fra gli stessi*
	Spazi per la cura e l'igiene	Dimensionata sulla base della capacità ricettiva
Personale	**Accoglienza, locale pluriuso per il personale e servizi**	10 m²
Area esterna attrezzata *(1)*		1,00 m²/bambino

(1) Standard indicativo

Con riferimento alle destinazioni d'uso richiamate nella tabella precedente, si specifica quanto segue:

Accoglienza, locale pluriuso per il personale e servizi

L'accettazione rappresenta un vero e proprio ambiente pluriuso, organizzato in modo tale da consentire un comodo accesso dotato dello spazio occorrente per collocare un fasciatoio, dotato di scaletta, nonché di armadietti e/o contenitori per il deposito del vestiario. Inoltre, in quest'area occorre prevedere una zona destinata a ufficio e una zona spogliatoio del personale con relativo servizio igienico. Questo spazio dovrà essere preferibilmente ubicato in prossimità dell'ingresso e reso inaccessibile ai bambini.

Soggiorno e attività ludico-ricreative

Si può realizzare in un ambiente unico oppure in più locali che meglio consentono lo svolgimento di attività ricreative differenziate, soluzione auspicabile in considerazione della possibile diversa età dei bambini presenti.

Spazi per la cura e l'igiene

I locali igienici devono essere illuminati e aerati direttamente. Lo spazio deve essere dotato di una zona filtro che può essere aerata artificialmente e nella quale è consentito il posizionamento del fasciatoio. Il locale deve, inoltre, consentire l'eventuale deposito di materiali igienici fuori dalla portata dei bambini. I pavimenti e le pareti devono essere rivestiti con specifici materiali lavabili e disinfettabili fino a mt. 2.00 di altezza. Le tazze WC per i bambini devono essere di dimensioni ridotte e previste in numero di almeno 1 vaso ogni 10 bambini, con un minimo di 2 vasi. I lavandini, singoli o con vasca allungata per punti multipli di erogazione dell'acqua, anch'essi di dimensioni adeguate, devono essere posizionati nella zona filtro; l'acqua erogata deve essere premiscelata da un comando unico.

Area esterna attrezzata

Area esterna appositamente attrezzata per la permanenza e il gioco dei bambini, anche non ad uso esclusivo del servizio e a esso collegata.

Qualora nel medesimo immobile siano presenti anche i servizi di Nido d'infanzia o micronido, pur rispettando gli *standard* unitari per ogni bambino, possono essere messi in comune gli spazi per il personale educativo e ausiliario e l'area attrezzata.

Nei medesimi spazi possono, pertanto, essere autorizzati servizi diversi purché sussistano le seguenti condizioni:

a) i servizi si devono svolgere in orari diversi e non possono essere sovrapposti fra loro;

b) un singolo servizio deve essere continuativo e non può essere nell'arco della giornata alternato all'altro;

c) la struttura deve rispettare i requisiti strutturali, organizzativi e gestionali relativi ai diversi servizi;

d) deve essere previsto un accordo tra i servizi esistenti, ai fini di una regolazione ottimale degli spazi comuni e i necessari accorgimenti in materia di sicurezza, esplicitando la gestione organizzativa dello spazio verde.

Servizio di ristorazione

Lo Spazio gioco è privo del servizio mensa e presso lo stesso non è consentito preparare e somministrare in loco alimenti.

Nel servizio è possibile somministrare esclusivamente alimenti confezionati forniti dai genitori e alle seguenti condizioni:

a. la richiesta deve essere valutata dal responsabile del servizio e accettata solo se compatibile con l'organizzazione del lavoro;

b. gli alimenti consumati dal bambino non devono richiedere ulteriore manipolazione: non potranno pertanto essere sottoposti a fine cottura;

c. deve essere garantito almeno un armadio per deporre gli alimenti portati dai genitori e un frigorifero per la corretta conservazione degli alimenti, nonché uno scaldavivande per le pappe e il latte;

d. il servizio di custodia deve seguire procedure corrette per la conservazione dei cibi;

e. gli alimenti, su mandato dei genitori, possano essere forniti da aziende esterne, regolarmente registrate/riconosciute ai sensi del citato Regolamento (CE) n. 852/2004.

Si specifica che per "alimenti confezionati" si intende prodotti artigianali e/o industriali con evidenza di etichetta e con visibilità degli ingredienti.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Il servizio è oggetto di autorizzazione per il funzionamento e di vigilanza secondo quanto previsto dagli artt. 24 e 26 della LR 30/2023 e successivi provvedimenti attuativi.

L'*iter* autorizzativo dovrà prevedere anche un'analisi dei bisogni del contesto territoriale di riferimento.

CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE

Definizione e caratteristiche

Il "Centro per bambini e famiglie"[10] è un servizio che - in coerenza con le previsioni dell'art. 9 della L. R. n. 30/2023, nonché con la configurazione del Sistema Integrato delineata dall'art. 2 della medesima – prevede un progetto pedagogico-organizzativo che valorizzi la dimensione del gioco con le figure di riferimento e può anche essere inserito e progettato all'interno di un altro servizio educativo e/o di un Polo per l'infanzia (servizio collegato), fatte salve le disposizioni gestionali, organizzative e strutturali.

Il servizio, da un lato, valorizza la dimensione dell'esplorazione e dell'interazione tra bambini e tra bambini e adulti e, dall'altro, incoraggia l'incontro tra genitori che hanno esperienze similari e che, pertanto, possono confrontarsi anche con esperti competenti sui temi dell'educazione e della genitorialità. La tipicità del servizio richiede sempre la presenza di accompagnatori del bambino per tutta la durata della permanenza nel servizio.

Destinatari

Il Servizio accoglie bambini da zero ai tre anni di età e ha la peculiarità di accogliere i bambini insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori, in considerazione del fatto che la presenza di questi ultimi è risorsa importante per lo svolgimento dell'esperienza educativa e di socializzazione, attivando occasioni di incontro e scambio tra le famiglie.

In considerazione delle sue caratteristiche specifiche, il Servizio deve, quindi, prevedere una ricettività che consenta la piena partecipazione alle attività di gioco, motorie, relazionali specificamente organizzate per i bambini e per gli adulti accompagnatori. Tenendo conto, inoltre, della partecipazione di questi ultimi alle attività, anche nell'ambito di momenti informativi/di confronto dedicati, il Servizio deve prevedere sempre la presenza di educatori a supporto, in coerenza con quanto previsto dal sopra citato art. 29 co. 2 lett. d.) della L.R. n. 30/2023, nella misura di 1 educatore fino a 15 bambini presenti.

Con riferimento a specifiche esigenze delle famiglie, possono essere accolti anche bambini fino ai sei anni appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Possono essere accolti bambini con disabilità previo accordo o patto educativo con la famiglia al fine di garantire un percorso realmente inclusivo, con le coerenti scelte organizzative.

Il servizio deve dotarsi di un Registro delle presenze e di Regolamento organizzativo - come previsto dal Paragrafo "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA", a cui si rinvia - in cui, in considerazione delle caratteristiche specifiche del Servizio, occorre prevedere una chiara attribuzione della responsabilità agli educatori e agli adulti accompagnatori e la vigilanza sulla gestione complessiva del servizio in capo al Responsabile della struttura.

Capacità ricettiva e orari

Il Centro per bambini e famiglie offre un'organizzazione idonea a consentire una frequenza diversificata nel corso della giornata, anche saltuaria e per brevi periodi, in funzione alle esigenze delle famiglie e in relazione alla ricettività della struttura cui il servizio è collegato.

Personale

Le figure educative devono essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa di riferimento specifica (c.3, art. 14 D.Lgs 65/2017 e art. 4 Legge 55/2024 e s.m.i.).

[10] I Servizi in oggetto si differenziano dai "Centri per le famiglie" di cui alla LR n. 13 del 2019 e successivi atti attuativi, istituiti dalla Regione Piemonte per affiancare le famiglie nel loro ruolo educativo, sociale e di cura in tutti i passaggi evolutivi del ciclo di vita, sostenendo in particolare la genitorialità, e realizzati dai Comuni, in raccordo con i consultori familiari, con lo scopo di fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto, in collegamento e raccordo con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali.

Per attività di supporto e assistenza alla struttura, deve essere prevista la presenza di personale ausiliario, da declinare sulla base del progetto organizzativo del servizio.

A seconda dei contesti territoriali e dei bisogni delle famiglie, possono essere previste anche altre figure professionali (es. mediatore culturale, pediatra/infermiere pediatrico, psicologo dell'età evolutiva, atelierista, psicomotricista…) che offrono competenze mirate per la realizzazione di iniziative coerenti con gli obiettivi del servizio educativo.

Requisiti strutturali e di dimensionamento

Nel Centro per bambini e famiglie gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell'usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto educativo e in coerenza con gli spazi e il dimensionamento della struttura cui è collegato il servizio, nonché garantendo un facile collegamento con l'area esterna.

Gli ambienti basici del centro per bambini e famiglie sono i seguenti:

- ✓ locale accoglienza per adulti e bambini;
- ✓ ambiente multifunzionale per le proposte educative per bambini e famiglie;
- ✓ servizi igienici attrezzati per bambini con relativo fasciatoio, dotato di scaletta, e servizi igienici per adulti anche con disabilità.

Spazio ristoro

Il Centro per bambini e famiglie è privo del servizio di ristorazione e presso lo stesso non è consentito preparare e somministrare *in loco* alimenti.

Nel servizio è possibile somministrare esclusivamente alimenti, prepararti e/o forniti dai genitori e alle seguenti condizioni:

a. la richiesta deve essere valutata dal responsabile del servizio e accettata solo se compatibile con l'organizzazione del lavoro;

b. gli alimenti consumati dal bambino non devono richiedere ulteriore manipolazione: non potranno pertanto essere sottoposti a fine cottura;

c. deve essere garantito almeno un armadio per deporre gli alimenti portati dai genitori e un frigorifero per la corretta conservazione degli alimenti, nonché uno scaldavivande per le pappe e il latte;

d. il rispetto della normativa vigente per la corretta la conservazione degli alimenti, che possono essere forniti da aziende esterne, regolarmente registrate/riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Il Servizio è oggetto di autorizzazione per il funzionamento e di vigilanza secondo quanto previsto dagli artt. 24 e 26 della LR 30/2023 e successivi provvedimenti attuativi.

3. ORIENTAMENTI DI *GOVERNANCE* TERRITORIALE

La Regione Piemonte incentiva la qualità del Sistema Integrato programmando l'implementazione dell'offerta formativa, promuovendo il confronto interistituzionale e orientando, sul territorio, iniziative a carattere sperimentale e innovativo proposte dagli enti territoriali e da altri soggetti nell'ottica di un approccio integrato, in coerenza con quanto previsto La Regione, ai sensi dall'art. 14 co. 1 lettera e) della Legge regionale n. 30/2023.

La programmazione dei servizi sul territorio regionale, in cui coesistono piccoli comuni e agglomerati di grandi città, tiene in considerazione sia l'evoluzione dei servizi educativi in relazione non solo alle dinamiche demografiche, sia la variabilità dei dati economici-produttivi dell'area territoriale, con l'obiettivo di intercettare le plurime esigenze dei nuclei familiari e di garantire una pluralità di offerte flessibili e differenziate, con particolare attenzione alle esigenze di conciliazione e di ricerca occupazionale che esprimono le famiglie con bambini nella fascia d'età zerosei anni.

In siffatto scenario e in coerenza con la legislazione europea, nazionale e con i principi espressi dalla richiamata recente legge regionale, la Regione Piemonte intende assumere un modello di *governance multilivello* che metta in relazione i vari livelli istituzionali coinvolti nell'attuazione del Sistema Integrato all'interno di una cornice comune in cui il sistema pubblico dei servizi opera in sinergia con quello privato e ne riconosce il protagonismo.

In tale contesto, appare opportuno attivare iniziative e modalità specifiche di cooperazione e di concertazione degli interventi educativi che tengano conto delle pluralità di interessi espressi dall'ampia gamma degli *stakeholders* del mondo zerosei, quali declinazioni più inclusive e coerenti con il Sistema integrato di servizi già esistenti, in un'ottica di complementarietà tra diverse offerte educative a supporto della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro delle famiglie.

Le iniziative sopra richiamate, che si connotano principalmente come:

a. presidi socioeducativi nell'ambito di un articolato sistema di cura, educazione, benessere e sviluppo di comunità, sui quali creare sperimentazioni virtuose a livello territoriale;

b. progetti in stretta connessione tra l'offerta dei servizi e le esigenze espresse dai territori stessi, di cui i Comuni risultano i fondamentali collettori a presidio delle modalità di coordinamento e di implementazione;

presentano le seguenti *aree di sviluppo* potenziale:

Implementazione dell'offerta educativa zerosei nell'ottica del sistema integrato

Tale area di sviluppo pone al centro il **rafforzamento e l'integrazione della copertura dell'offerta di servizi** educativi e scolastici per i bambini nella fascia d'età zerosei anni e degli **interventi a sostegno della genitorialità**, sulla base di una visione che pone al centro i processi di continuità tra i servizi educativi e la scuola dell'infanzia in un'ottica di equità e qualità nei servizi per l'infanzia, come leva di sviluppo territoriale e sociale e di riqualificazione dei territori.

Tale visione, infatti, risulta articolata sugli elementi fondanti della relazione (tra bambini, tra bambini e docenti/educatori e tra questi, famiglie e comunità), di continuità pedagogica e di apertura verso la comunità educante largamente intesa e con il territorio di riferimento, al cui interno si collocano i '**Poli per l'infanzia'**. Questi ultimi si candidano a rappresentare contesti nuovi di apprendimento, le cui caratteristiche sono delineate dall'art. 11 della LR 30/2023 e che verranno ulteriormente disciplinati dalla Giunta regionale – sotto il profilo organizzativo, strutturale e pedagogico - con riguardo ai seguenti aspetti di massima:

- ✓ composizione del Polo e collocazione fisica dei servizi (0-3 e 3-6) all'interno del Polo;
- ✓ individuazione dei criteri strutturali del Polo, degli spazi comuni e definizione delle modalità di utilizzo dello stesso;
- ✓ pianificazione dell'offerta educativa e formativa, degli strumenti di coprogettazione e dell'organigramma del personale operante nel Polo;

- ✓ progettazione pedagogica in raccordo tra personale docente ed educativo;
- ✓ azioni formative congiunte;
- ✓ allocazione del Polo nell'ambito del Coordinamenti Pedagogici Territoriali.

Con tale obiettivo, i Comuni, nella propria autonomia regolamentare e in virtù del proprio ruolo centrale all'interno del sistema integrato, hanno la facoltà – sulla base di un'analisi delle esigenze del proprio territorio di riferimento e del relativo bacino di utenza - di attivare i Poli, intesi come 'laboratori permanenti di ricerca', stipulando, laddove necessario/opportuno accordi di rete al fine di rendere operativo il sistema integrato attraverso la strutturazione di modelli di integrazione e forme di cooperazione tra tutti Soggetti che fanno parte del sistema. A questo fine, risulta importante definire ruoli e competenze condivise, con particolare attenzione al superamento dei rischi di interferenza tra i servizi educativi 0-3 e i servizi per l'infanzia 3-6, in conformità al Dlgs 81/2006. Si suggerisce di stipulare accordi e protocolli condivisi tra i diversi Enti e Servizi, al fine di evitare sovrapposizioni o lacune. Ogni Ente coinvolto in un Polo è tenuto, in questo ambito, a predisporre un documento che contenga:

- la descrizione delle proprie funzioni, partendo dalla mappatura delle attività specifiche relative ai segmenti 0-3 e 3-6 di cui si occupa, evidenziando eventuali sovrapposizioni e possibili interazioni;
- una mappa degli spazi condivisi (come ingressi, aree verdi, refettori) e una valutazione dei rischi legati a usi simultanei o successivi di tali ambienti, in collegamento con la necessità di predisporre una sezione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o del Documento Unitario di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) interno tra le diverse unità organizzative, con specifica attenzione alle mansioni degli operatori, alle dotazioni specifiche (ad esempio, arredi adatti all'età) e agli scenari di interferenza possibili;
- l'indicazione di eventuali orari differenziati o turnazioni per l'uso degli spazi comuni, la gestione degli accompagnamenti, delle pulizie e delle emergenze che coinvolgono più fasce d'età.

Si sottolinea l'importanza, inoltre, della previsione di momenti di formazione congiunta per il personale di entrambe le sezioni e del coinvolgimento dei coordinatori pedagogici nella co-progettazione di buone prassi organizzative e nel monitoraggio, che può essere realizzato attraverso *checklist* specifiche, osservazioni sul campo e colloqui con il personale.

Nella medesima ottica si colloca l'attivazione di **'Servizi per l'Infanzia intercomunali'**, la cui progettazione è largamente sostenuta dalle strategie di ripopolamento delle aree territoriali regionali e che rappresentano un'evoluzione delle modalità di erogazione dell'offerta di servizi educativi collocati in zone montane e in aree agricole o in territori privi di servizi per l'infanzia, da attivare laddove sussistano nuovi insediamenti abitativi di giovani famiglie al fine di promuovere l'accesso ai servizi in un'ottica di conciliazione tra i luoghi abitativi e quelli lavorativi.

Conciliazione tra ciclo di vita familiare e ciclo di vita lavorativa

Nell'ambito di tale area si colloca la positiva esperienza - in corso di sperimentazione in altri contesti territoriali – dei **Nidi/Micronidi d'infanzia "di prossimità" o "diffusi".** Tali servizi possono essere avviati nell'ambito di progetti di *welfare* aziendale finalizzati a supportare i lavoratori e le lavoratrici con figli di età compresa tra 0 e 3 anni e consistono nella messa a disposizione, a favore delle aziende, di alcuni posti a tariffe agevolate presso strutture pubbliche o private per l'infanzia, già autorizzate e presenti sul territorio o in prossimità della sede lavorativa dei genitori o delle figure parentali.

Tali servizi hanno l'obiettivo di ridurre i costi connessi al funzionamento e alla gestione di nidi aziendali, nei casi in cui il numero limitato di bambini nella fascia 0-3 anni non garantisce un equilibrio efficiente tra costi e benefici. Contestualmente, essi favoriscono la possibilità per le famiglie di scegliere il servizio educativo più adeguato alle proprie esigenze, contribuendo alla realizzazione del principio di conciliazione tra attività lavorativa e cura dei minori.

La messa a disposizione di tali servizi nell'ambito del sistema integrato regionale piemontese richiederà necessariamente la tenuta in conto di tutti gli elementi di contesto legati alle specificità del sistema stesso, così come delineato dalla nuova legge regionale, quali in particolare:

- ✓ la necessità di prevedere ulteriori possibilità di risposta flessibile alle esigenze delle famiglie, ampliando, laddove necessario, il novero di servizi disponibili per i lavoratori tra quelli costituenti il sistema integrato (Nidi/Micronidi d'infanzia, Spazi gioco, Centri per bambini e famiglie…) in contesti

territoriali specifici e le modalità e le tempistiche per l'accesso ai servizi, sulla base di un'analisi dei bisogni dei dipendenti e della selezione dei servizi situati nell'area territoriale di riferimento;

- ✓ la definizione di un **progetto di *welfare* aziendale** e di un **accordo tra il servizio educativo e l'azienda**, che disciplini, tra l'altro, il numero di posti disponibili, le condizioni economiche applicate, la durata e le modalità dell'ambientamento, la flessibilità oraria, i termini di iscrizione, le conseguenze in caso di mancata frequenza, nonché le condizioni da applicare in caso di mancata saturazione dei posti riservati;
- ✓ la valorizzazione delle modalità di raccordo territoriale in uso e il ruolo dei soggetti maggiormente significativi per il funzionamento del sistema stesso – quali i coordinamenti pedagogici territoriali – nell'ambito dell'intermediazione tra le aziende, i servizi e le famiglie per la sostenibilità tra domanda e offerta dei servizi educativi;
- ✓ l'investimento sull'integrazione degli interventi rivolti allo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia, tenendo conto di alcune priorità, quali:
  - il sostegno all'innovazione imprenditoriale attraverso programmi regionali specifici di imprenditoria individuale e associativa (Mettersi In Proprio - MIP);
  - la valorizzazione della formazione accademica del personale dei servizi per l'Infanzia;
  - la diffusione di una cultura pedagogica che favorisca la condivisione dei progetti con le famiglie, consentendone forme di partecipazione attiva, confronto sulle modalità di cura e di apprendimento del bambino nel primo periodo di vita, soprattutto laddove la domanda educativa è alla ricerca di soluzioni con un elevato grado di flessibilità e di 'domiciliarità esperta';
  - il necessario assestamento occupazionale, in particolare nella fase di rientro al lavoro delle mamme lavoratrici dopo la maternità.

Promozione dell'accesso ai servizi educativi

L'art. 1 co.3 della L.R. n.30/2023 sottolinea il diritto di tutti i bambini ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, nonché di favorire l'accesso ai servizi a quote sempre maggiori di bambini, contrastando le disuguaglianze e promuovendo iniziative di inclusione dei bambini e delle loro famiglie. Con tale obiettivo, i Comuni, in collaborazione con altri attori istituzionali, potrebbero attivare **forme ulteriori di collaborazione e intervento al fine di potenziare il proprio ruolo di promozione dell'accesso ai servizi educativi** sul territorio:

- potenziando l'ascolto dei territori e intercettando la fragilità educativa a partire dai pediatri, primi interlocutori delle famiglie, con intervento educativo di prevenzione, e governando le transizioni dalla famiglia al Nido;
- dando continuità al processo di educazione e di socializzazione dei bambini in particolari frangenti (ad esempio figli di lavoratori stagionali, ricovero ospedaliero dei bambini in età zerotre) oppure dando sollievo nelle azioni di cura delle figure parentali, in situazione di temporanea difficoltà per motivi di salute;
- facilitando l'accesso ai Nidi d'Infanzia dei bambini figli di madri con percorsi di lunga o temporanea detenzione al fine di offrire ai bambini in età zerotre anni esperienze/opportunità educative e di interazione con i loro pari in ambiti esterni alla reclusione;
- avviando *campagne informative* mirate a sostenere i genitori nella scelta dei servizi e nelle opportunità di finanziamento e diminuire, in questo modo, le asimmetrie informative e facilitarne l'accesso ai servizi stessi.

La Regione Piemonte, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 14 co. 1 lett. e), si riserva di valutare ulteriori progetti innovativi e/o sperimentali, fermo restando che non sono attivabili né autorizzabili servizi educativi per bambini dalla nascita sino a sei anni diversi da quelli definiti dall'art. 2 co. 3 del D.lgs n. 65/2017 e dall'art. 2 co. 7 della L.R. n. 30/2023.